



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2010 (30.11)
(OR. en)**

16958/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0064 (COD)**

**DROIPEN 139
JAI 998
CODEC 1386**

NOTA

della:	presidenza
al:	COREPER/Consiglio
n. doc. prec.:	16372/10 DROIPEN 132 JAI 968 CATS 92 CODEC 1272
n. prop. Com.:	8155/10 DROIPEN 29 JAI 269
Oggetto:	Proposta di direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI

I. INTRODUZIONE

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI, è stata presentata dalla Commissione al Consiglio il 29 marzo 2010¹.

La proposta si basa sulla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali² e sulla decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile³.

¹ Doc. 8155/10 DROIPEN 29 JAI 269.

² STCE n. 201 aperta alla firma a Lanzarote il 25.10.2007 ("Convenzione di Lanzarote").

³ GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

La proposta di direttiva è stata discussa dal Gruppo "Diritto penale sostanziale". Il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha esaminato gli articoli 1-13 (eccettuato l'articolo 10) della proposta l'8 ottobre 2010.

La presidenza è del parere che il testo della proposta di direttiva figurante nell'allegato della presente nota rappresenti un compromesso equilibrato in vista di un orientamento generale su questo testo in occasione del Consiglio "Giustizia e affari generali" del 2-3 dicembre 2010.

Le delegazioni IE, LT e UK hanno formulato riserve d'esame parlamentare sullo strumento proposto.

Si invitano il COREPER / Consiglio ad esaminare le ultime questioni in sospeso figuranti nel testo e ad approvare la proposta di direttiva al fine di pervenire ad un orientamento generale sul progetto di strumento e avviare, quanto più rapidamente possibile, i negoziati con il Parlamento europeo.

2010/0064 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia,
che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2 e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pedopornografia, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (2) La pedopornografia, che ritrae abusi sessuali su minori, e altre forme particolarmente gravi di abuso e sfruttamento sessuale in danno di minori sono in crescita e si diffondono mediante l'uso di nuove tecnologie e di Internet.
- (3) La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile¹ ravvicina le legislazioni degli Stati membri affinché configurino come reato le forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, sia esteso l'ambito di giurisdizione nazionale e sia assicurato un livello minimo di assistenza alle vittime. La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale² stabilisce una serie di diritti delle vittime nel procedimento penale, compresi il diritto alla protezione e al risarcimento. La decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali³ agevola inoltre il coordinamento dell'azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e di pedopornografia.

¹ GU L 13 del 20.1.2004, pag. 14.

² GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

³ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

- (4) L'articolo 34 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo stabilisce che gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di abuso sessuale. Il protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e, in particolare, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali¹ segnano una tappa fondamentale verso il miglioramento della cooperazione internazionale in questo settore.
- (5) Reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia richiedono un approccio globale che comprenda l'azione penale contro gli autori del reato, la protezione dei minori vittime del reato e la prevenzione del fenomeno. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, nell'applicare qualsiasi misura di lotta contro questi reati deve essere considerato preminente l'interesse superiore del bambino. È necessario sostituire la decisione quadro 2004/68/GAI con un nuovo strumento che assicuri un quadro giuridico completo per raggiungere tale obiettivo.
- (5 bis) Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'UE dovrebbe garantire la coerenza dell'insieme delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. È opportuno tenere conto delle conclusioni del Consiglio dell'aprile 2002 sull'approccio da adottare per l'armonizzazione delle pene che indica quattro livelli di pene, alla luce del trattato di Lisbona. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti, al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità è necessaria una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto si dovrebbe normalmente prevedere negli strumenti giuridici dell'UE.

¹ Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, aperto alla firma a Lanzarote il 25.10.2007 (Serie dei trattati del Consiglio d'Europa, n. 201).

- (6) Occorre predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro le nuove forme di abuso e sfruttamento sessuale favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Occorre inoltre chiarire la definizione di pedopornografia e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali.
- (6 bis) La disabilità non costituisce automaticamente di per se stessa un'impossibilità di acconsentire a rapporti sessuali. Tuttavia, dovrebbe costituire reato l'abuso dell'esistenza di una disabilità al fine di compiere atti sessuali con un minore.
- (6 bis bis) Il massimo della pena di reclusione previsto nella presente direttiva per i reati di abuso sessuale dovrebbe applicarsi agli atti sessuali che costituiscono gravi forme di abuso sessuale di un minore.
- (6 bis ter) Per raggiungere il massimo della pena di reclusione previsto nella presente direttiva per i reati di sfruttamento sessuale, gli Stati membri possono combinare, tenendo conto del diritto nazionale, le pene di reclusione previste nella legislazione nazionale per i reati di abuso sessuale.
- (6 ter) Dovrebbe costituire reato l'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico. Per essere responsabile, una persona dovrebbe sia avere l'intenzione di entrare in un sito in cui è disponibile materiale pedopornografico sia essere a conoscenza del fatto che vi sia presente tale materiale. Non si dovrebbero applicare sanzioni alle persone che accedono inavvertitamente a siti contenenti materiale pedopornografico. Il carattere intenzionale del reato può essere dedotto, in particolare, dal fatto che sia ricorrente o che i reati siano stati commessi attraverso un servizio a pagamento.

(7) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tali questioni esulano dal campo di applicazione della presente direttiva. Spetta agli Stati membri definire, per quanto riguarda tali questioni, ciò che dovrebbe e ciò che non dovrebbe costituire reato.

(7 bis) Gli Stati membri dovrebbero prevedere nel diritto nazionale circostanze aggravanti in linea con le norme stabilite dal loro ordinamento giuridico in materia di circostanze aggravanti e provvedere affinché i giudici possano tenerne conto all'atto di giudicare gli autori di reati, pur non avendo l'obbligo di applicarle. Dette circostanze non dovrebbero essere previste dagli Stati membri nella legislazione nazionale qualora siano irrilevanti tenuto conto della natura dello specifico reato. La pertinenza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascuno dei reati menzionati nel presente strumento.

(7 bis bis) Si dovrebbe evitare la vittimizzazione secondaria per le vittime dei reati di cui alla presente direttiva. Negli Stati membri in cui la prostituzione o l'apparire su materiale pornografico sono punibili a norma del diritto penale nazionale o di altra normativa nazionale, dovrebbe essere possibile non perseguire né irrogare pene in virtù di suddetto diritto o suddetta normativa qualora il minore interessato abbia commesso tali atti quale vittima di sfruttamento sessuale o qualora il minore sia stato costretto a partecipare ad attività pedopornografiche.

(7 ter) Quale strumento di ravvicinamento del diritto penale, la presente direttiva prevede livelli di sanzioni che dovrebbero applicarsi fatte salve le specifiche politiche penali degli Stati membri in materia di reati minorili.

(7 quater) (...)

- (8) È opportuno agevolare lo svolgimento delle indagini e dell'azione penale per tener conto delle difficoltà del minore vittima del reato a denunciare gli abusi e dell'anonimato di cui godono gli autori del reato nel cyberspazio. Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva, l'avvio delle indagini e dell'azione penale non dovrebbe essere subordinato alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima. La durata del congruo periodo di tempo di perseguibilità dovrebbe essere determinata conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
- (8 bis) Dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell'azione penale relative a tali reati strumenti investigativi efficaci. Questi potrebbero includere l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità (...) e (...) del carattere e della gravità dei reati oggetto d'indagine. Se del caso, e conformemente alla legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per i servizi di contrasto di usare una falsa identità su Internet¹.
- (8 ter) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di sfruttamento o abuso sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto "in buona fede" dovrebbe mirare ad impedire che la disposizione sia invocata per autorizzare la denuncia con intento doloso di fatti puramente immaginari o falsi.
- (9) È necessario modificare le norme di giurisdizione affinché siano puniti per abuso e sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione europea anche quando il fatto è commesso al di fuori dell'UE, in particolare nell'ambito del cosiddetto "turismo sessuale".

¹ AT ha formulato una riserva d'esame.

(10) Occorre prendere misure dirette a proteggere il minore vittima del reato nel suo interesse superiore e sulla base di una valutazione delle sue esigenze. Qualora sia necessario nominare uno speciale rappresentante per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. (...) Occorre inoltre proteggere dall'applicazione di sanzioni ai sensi, ad esempio, della legge nazionale (...) sulla prostituzione le giovani vittime che si denunciano alle autorità competenti. La partecipazione del minore vittima del reato al procedimento penale non deve inoltre essere cagione di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato.

(10 bis) La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale¹ stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento. I minori vittime di abuso sessuale, sfruttamento sessuale e pedopornografia dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Tale aiuto legale potrebbe essere fornito anche dalle autorità competenti ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e consigliate sul ventaglio di possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che abbia beneficiato di un'adeguata formazione giuridica senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri.

(10 ter) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire o proibire atti legati alla promozione dell'abuso di minori e del turismo sessuale a danno di minori. Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali, ad esempio, l'elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l'istituzione di un codice etico o di "marchi di qualità" per le organizzazioni turistiche che combattono il turismo sessuale a danno di minori o che applicano un'esplicita politica di contrasto a tale forma di turismo.

¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

- (10 quater) Al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, si dovrebbero proporre agli autori di reati sessuali appositi programmi o misure d'intervento ad essi destinati. Tali programmi o misure dovrebbero rispondere ad un approccio ampio, flessibile e incentrato sugli aspetti medici e psicosociali ed avere carattere non obbligatorio. I programmi o le misure d'intervento in questione non pregiudicano i programmi o le misure d'intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti.
- (10 quinquies) Le misure o i programmi d'intervento non sono forniti come un diritto automatico. Spetta allo Stato membro decidere quali misure o programmi d'intervento sono appropriati.
- (11) Per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori di reato dovrebbero essere sottoposti ad una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati sessuali in danno di minori. Le modalità di tale valutazione, come il tipo di autorità competente a disporre ed effettuare la valutazione o il momento durante o dopo il procedimento penale in cui procedere a tale valutazione, nonché le modalità di programmi o misure d'intervento efficaci offerti in seguito a tale valutazione dovrebbero essere conformi alle procedure interne degli Stati membri. Sempre allo scopo di prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori di reato dovrebbero altresì avere accesso a programmi o misure di intervento efficaci su base volontaria. Tali programmi o misure d'intervento non dovrebbero essere in contrasto con i regimi nazionali istituiti ai fini del trattamento di persone affette da disturbi mentali.
- (12) Ove sia giustificato dal pericolo che rappresenta e dai possibili rischi di reiterazione del reato, il condannato deve, se del caso, essere interdetto, in via temporanea o permanente, dall'esercizio almeno di attività professionali che comportano contatti regolari con minori. Al fine di conseguire tale obiettivo, i datori di lavoro hanno il diritto di essere informati, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti regolari con minori, delle condanne per reati sessuali in danno di minori iscritte nel casellario giudiziario o delle misure interdittive esistenti. Le modalità di comunicazione delle informazioni e il contenuto esatto di queste ultime dovrebbero essere definiti in conformità alla legislazione nazionale.

(13) ¹La pedopornografia, che raffigura abusi sessuali, è un tipo specifico di contenuto che non può essere interpretato come l'espressione di un'opinione. Per contrastare la pedopornografia è necessario ridurre la circolazione di materiale pedopornografico rendendo più complesso per gli autori del reato caricare questi contenuti sul web pubblicamente accessibile. Occorre pertanto intervenire per eliminare il contenuto alla fonte e arrestare coloro che producono, distribuiscono o scaricano materiale pedopornografico. L'UE dovrebbe cercare di promuovere, specie nell'ambito di una maggiore cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, l'effettiva eliminazione, a cura delle autorità dei paesi terzi, dei siti web a contenuto pedopornografico ospitati sui loro territori. Tuttavia, nonostante questi sforzi, eliminare il contenuto pedopornografico alla fonte è spesso impossibile quando il materiale originale non è situato nell'UE, o perché lo Stato che ospita i server non è disposto a cooperare o perché il processo per ottenere l'eliminazione del materiale dallo Stato interessato si rivela particolarmente lungo. E' pertanto necessario istituire meccanismi che impediscano l'accesso, dal territorio dell'Unione, alle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. A tal fine, possono risultare opportuni diversi meccanismi, come agevolare le competenti autorità giudiziarie o di polizia nel disporre il blocco degli accessi oppure, tramite misure non legislative, sostenere e sollecitare i fornitori di servizi Internet a sviluppare, su base volontaria, codici di condotta e orientamenti per bloccare l'accesso a tali pagine. Sia per eliminare che per bloccare i contenuti pedopornografici, occorre stabilire e rafforzare la cooperazione tra autorità pubbliche, soprattutto affinché sia assicurata l'eshaustività degli elenchi nazionali dei siti web a contenuto pedopornografico e siano evitati doppioni. Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell'utente finale, conformarsi alle procedure giuridiche e giudiziarie vigenti e rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il programma "Internet più sicuro" ha istituito una rete di linee di assistenza telefonica diretta, allo scopo di raccogliere informazioni e garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni dei contenuti illeciti on-line.

¹ LT ha formulato una riserva d'esame su questo considerando, in relazione con l'articolo 21.

- (13 bis) Il Consiglio dovrebbe incoraggiare gli Stati membri, conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione.
- (14) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia lottare contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà di cui agli articoli 3 e 5 del trattato sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità, di cui al richiamato articolo 5, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo.
- (15) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto ad un ricorso effettivo ed a un processo equo imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. Essa mira in particolare a garantire il pieno rispetto di questi diritti e deve essere attuata di conseguenza.
- (16) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva mira a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore dell'abuso sessuale e dello sfruttamento sessuale dei minori, della pedopornografia e dell'adescamento di minori per scopi sessuali. Essa mira altresì a potenziare la prevenzione di tali reati e rafforzare la protezione delle vittime.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) "minore": la persona di età inferiore agli anni 18;

- a bis) "età del consenso sessuale": età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore conformemente alla normativa nazionale;

- b) "pedopornografia" o "materiale pedopornografico":
 - i) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure
 - ii) la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di un minore, oppure
 - iii) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore, oppure
 - iv) immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

- c) "prostituzione minorile": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altra remunerazione o vantaggi contro la partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi vadano al minore o a terzi;
- d) "spettacolo pornografico": l'esibizione dal vivo organizzata, diretta a un pubblico, anche avvalendosi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione:
 - i) di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure
 - ii) degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;
- e) "persona giuridica": qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3

Reati di abuso sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni uno.
- 2 bis. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.
3. Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.

4. Chiunque compie atti sessuali con un minore, e a tal fine:
 - i) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni tre se il minore ha raggiunto tale età; oppure
 - ii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni tre se il minore ha raggiunto tale età; oppure
 - iii) fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni dieci se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni cinque se il minore ha raggiunto tale età.

5. Chiunque costringe, eventualmente con l'uso della forza o della minaccia, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni dieci se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni cinque se il minore ha raggiunto tale età.

Articolo 4

Reati di sfruttamento sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni due se il minore ha raggiunto tale età.

3. Chiunque costringe, eventualmente con l'uso della forza, un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni cinque se il minore ha raggiunto tale età.
- 3 bis. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni uno se il minore ha raggiunto tale età¹.
4. Chiunque induce un minore a partecipare alla prostituzione minorile, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni cinque se il minore ha raggiunto tale età.
5. Chiunque costringe, eventualmente con l'uso della forza, un minore alla prostituzione minorile, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni dieci se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni cinque se il minore ha raggiunto tale età.
6. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni due se il minore ha raggiunto tale età².

¹ DE ed EE hanno formulato una riserva su questo paragrafo.

² DE ha formulato una riserva su questo paragrafo.

Articolo 5

Reati di pedopornografia

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a 7, allorché non autorizzata.
2. L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni uno.
3. L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni uno.
4. (...)
5. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.
6. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.
7. La produzione di materiale pedopornografico è punita con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.
8. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se il presente articolo si applichi ai casi di pedopornografia di cui all'articolo 2, lettera b), punto iii), quando la persona che sembra un minore aveva in realtà 18 anni o più al momento in cui è stata ritratta.

9. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se i paragrafi 2 e 7 si applichino ai casi in cui si accerti che il materiale pornografico quale definito all'articolo 2, lettera b), punto iv) è prodotto e posseduto dal produttore unicamente a uso privato, a condizione che non sia stato utilizzato ai fini della sua produzione alcun materiale pornografico di cui all'articolo 2, lettera b), punti da i) a iii) e purché l'attività non comporti alcun rischio di diffusione del materiale.

Articolo 6

Adescamento di minori per scopi sessuali

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la seguente condotta intenzionale.

Se un adulto propone, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale di incontrarlo con l'intento di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 7, e ove la proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, il fatto è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni uno.

Articolo 7

Istigazione, favoreggiamento e concorso nonché tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 6.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 e da 4 a 6, e all'articolo 5, paragrafi da 5 a 7.

Articolo 8

Atti sessuali consensuali

1. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, vicini per età e grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi.
2. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 4, paragrafo 3 bis, si applichi agli spettacoli tenuti nell'ambito di rapporti ove il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale ovvero tra coetanei, vicini per età e grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altra remunerazione o vantaggi a titolo di pagamento per lo spettacolo pornografico.
3. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 5, paragrafi 2 e 7, si applichi alla produzione, acquisto o possesso di materiale in cui appaiono minori che hanno raggiunto l'età del consenso sessuale nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il loro consenso e unicamente ad uso privato delle persone coinvolte, purché l'atto non implichi nessun abuso.

Articolo 9

Circostanze aggravanti

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto interno e purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, possano essere considerate circostanze aggravanti in relazione ai pertinenti reati di cui agli articoli da 3 a 7:
 - a) (...)

- b) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza;
- c) il reato è stato commesso da un familiare, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona mediante abuso di autorità;
- d) il reato è stato commesso da più persone riunite;
- e) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI¹;
- f) l'autore del reato è stato già condannato per reati della stessa indole;
- g) l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del minore;
- h) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave.

2. (...)

Articolo 10

Misure interdittive derivanti dalla condanna

1. ²Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona fisica condannata per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia interdetta, in via temporanea o permanente, dall'esercizio almeno di attività professionali³ che comportano contatti regolari con minori.

¹ GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

² DE ha formulato una riserva su questo paragrafo.

³ CZ e FR hanno formulato una riserva su tale limitazione.

- 1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i datori di lavoro¹, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali che comportano contatti regolari con minori, abbiano il diritto di essere informati, conformemente alla legislazione nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso diretto, l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, dell'esistenza di condanne per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 iscritte nel casellario giudiziario o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti regolari con minori derivanti dalla condanna per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.
2. fino al paragrafo 4 (...) soppresso

Articolo 11

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:
 - a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
 - b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
 - c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

¹ CZ ha formulato una riserva sulla limitazione ai datori di lavoro.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

Articolo 12

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:
- a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;
 - b) interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
 - c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
 - d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
 - e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, sia punita con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 13

Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime

Gli Stati membri stabiliscono, nel rispetto dei principi fondamentali del rispettivo ordinamento giuridico, la possibilità di non perseguire né imporre sanzioni penali:

- a) in base alla normativa nazionale in materia di prostituzione o di spettacoli pornografici, ai minori vittime dei reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 4 e 5;

- b) in base alla normativa nazionale in materia di pornografia, ai minori vittime dei reati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, nella misura in cui siano stati costretti a commettere gli atti in questione.

Articolo 14

Indagini e azione penale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 non siano subordinate alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima o dal suo rappresentante e il procedimento penale possa continuare anche se tale persona ritratta le proprie dichiarazioni.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 e da 4 a 6 e i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 7¹, qualora sia stato usato materiale pornografico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punti i) e ii), possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci strumenti investigativi, quali quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

¹ DE e LV chiedono la soppressione del riferimento all'articolo 5, paragrafo 7.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, in particolare esaminando materiale pedopornografico come le foto e le registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 15

Segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori aventi il compito principale di lavorare con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7¹.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 7, o in buona fede sospetti tali fatti, a segnalarli ai servizi competenti.

¹ DE ha formulato una riserva su questo paragrafo.

Giurisdizione e coordinamento dell'azione penale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 nei seguenti casi:
 - a) il reato è stato commesso anche solo parzialmente sul suo territorio, oppure
 - b) l'autore del reato è un suo cittadino (...).
 - c) (...)
 - d) (...)

- 1 bis. Ciascuno Stato membro informa la Commissione della decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per un reato di cui agli articoli da 3 a 7 commesso al di fuori del suo territorio, per esempio nei seguenti casi:
 - a) il reato è stato commesso contro un suo cittadino o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio; oppure
 - b) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio; oppure
 - c) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio.

2. Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato contemplato dagli articoli 5 e 6 e, se di pertinenza, dagli articoli 3 e 7, sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che la tecnologia in questione sia basata o meno su tale territorio.

- 3 (...)

4. Per le azioni penali relative ai reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5, paragrafo 7, commessi al di fuori del territorio dello Stato interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la loro giurisdizione non sia subordinata alla condizione che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.

4 bis. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi al di fuori del territorio dello Stato interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la loro giurisdizione non sia subordinata alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

Articolo 17

Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione del minore vittima del reato

1. I minori vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 18 e 19, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 18 e 19.

Articolo 18

Assistenza e sostegno alle vittime

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale¹, e dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere i minori vittime del reato nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni minore vittima del reato, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.
3. I minori vittime di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sono considerati vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI.
4. Ciascuno Stato membro adotta, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia del minore vittima del reato nell'esercizio dei diritti ai sensi della presente direttiva allorché tale famiglia si trovi nel suo territorio. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio.

¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

Tutela del minore vittima del reato nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per il minore vittima del reato qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con il medesimo, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il minore vittima del reato possa accedere senza indugio alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza e l'assistenza legale sono gratuite se la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.
3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7:
 - a) l'audizione del minore vittima del reato abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;
 - b) l'audizione del minore vittima del reato si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo;
 - c) il minore vittima del reato sia ascoltato da o mediante operatori formati a tale scopo;
 - d) ove possibile e opportuno, il minore vittima del reato sia ascoltato sempre dalle stesse persone;

- e) le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale;
 - f) il minore vittima del reato sia accompagnato dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, le audizioni del minore vittima del reato ovvero del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e le registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, possa essere disposto che:
- a) l'udienza si svolga a porte chiuse;
 - b) il minore vittima del reato possa essere ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell'interesse del minore vittima del reato e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l'identità e l'immagine del minore vittima del reato ed impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l'identificazione.

Articolo 19 bis

Pubblicizzazione della possibilità di abusi e del turismo sessuale a danno di minori

Gli Stati membri incentivano la prevenzione o prendono le misure necessarie per introdurre il divieto:

- a) della diffusione di materiale che propaga la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6;
- b) dell'organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 5.

Articolo 19 bis bis

Programmi o misure di intervento preventivi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque tema di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 possa accedere, ove opportuno, a programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che sia commesso il reato.

Articolo 20¹

Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale

1. Fatti salvi i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano predisposti programmi o misure d'intervento efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali in danno di minori. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento penale, all'interno e all'esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste nel diritto interno.

¹ LV ha espresso al riguardo una riserva d'esame.

2. I programmi o le misure di intervento devono soddisfare le specifiche esigenze di sviluppo dei minori autori di reati sessuali
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti persone possano avere accesso ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1:
 - a) le persone imputate dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, a condizioni che non pregiudichino né neghino i diritti della difesa e i requisiti di un processo equo e imparziale, e nel pieno rispetto delle norme che disciplinano il principio della presunzione d'innocenza; e
 - b) persone condannate per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.
4. ¹Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone di cui al paragrafo 3, lettere a) e b) siano sottoposte a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, allo scopo di identificare programmi o misure di intervento appropriati.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone di cui al paragrafo 3, lettere a) e b) alle quali siano stati proposti programmi o misure d'intervento in base al paragrafo 4:
 - a) (...)
 - b) (...)
 - c) siano pienamente informate delle motivazioni della proposta;
 - d) acconsentano a partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;
 - e) possano rifiutare e, nel caso di persone condannate, siano informate delle possibili conseguenze di un rifiuto.
6. (...)

¹ DE ha formulato una riserva d'esame sul paragrafo.

Articolo 21

Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l'eliminazione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate sui loro territori e per tentare di ottenere l'eliminazione di tali pagine ospitate al di fuori dei loro territori.
2. ¹ Qualora l'eliminazione di pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico non sia possibile, gli Stati membri adottano le misure necessarie, legislative o non legislative, affinché sia possibile bloccare l'accesso a dette pagine per gli utenti Internet sui loro territori. Il blocco dell'accesso è soggetto ad adeguate garanzie affinché, tenuto conto delle caratteristiche tecniche, il blocco sia limitato allo stretto necessario, gli utenti siano informati dei motivi di tale blocco e i fornitori di contenuto siano informati, nella misura del possibile, della possibilità di contestarlo.

[Articolo 22

Abrogazione della decisione quadro 2004/68/GAI

La decisione quadro 2004/68/GAI è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale.

I riferimenti alla decisione quadro abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.]²

¹ DE e RO sono contrarie ad una disposizione obbligatoria relativa al blocco di siti web. UK e LU sono favorevoli ad offrire flessibilità in questo articolo. LT e PL hanno formulato una riserva d'esame su questo paragrafo.

² La formulazione di questo articolo richiederà ulteriori discussioni riguardo alla relazione con i protocolli 21 e 22 del trattato di Lisbona.

Articolo 23

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro DUE ANNI DALL'ADOZIONE.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente direttiva.
3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 24

Relazione

1. Entro QUATTRO ANNI DALL'ADOZIONE, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di proposte legislative.
2. (...)

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
